

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2630**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BOCO, PAGLIARULO, DI SIENA,  
PETERLINI, MALABARBA, DONATI, FALOMI, ACCIARINI, DE  
PETRIS, ZANCAN, RIPAMONTI, CORTIANA, TURRONI,  
MARTONE e CARELLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 2003**

---

**Istituzione di una Commissione di inchiesta sull’attacco terroristico  
al contingente italiano di stanza a Nassiriya**

---

ONOREVOLI SENATORI. – La strage di Nassiriya del 12 novembre 2003, provocando la morte di diciannove italiani fra carabinieri, membri dell'esercito e civili, assieme a undici cittadini iracheni, ha rappresentato la più grave perdita subita dal nostro Paese dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Nella storia delle nostre missioni militari all'estero, i tragici fatti di Nassiriya sono paragonabili solo al massacro di Kindu, in Congo, dell'11 novembre 1961, quando tredici aviatori della 46<sup>a</sup> Brigata di Pisa impegnati in una missione ONU vennero attaccati da un gruppo di militari congolesi e linciati dalla popolazione, oppure alla strage che costò la vita ad undici militari italiani partecipanti all'operazione Ibis in Somalia nel luglio del 1993. Differentemente da tutte le altre nostre missioni militari all'estero, quella in Iraq non si configura come missione di *peace-restoring*, o di *peace-keeping*, ma dagli inizi essa ha avuto le caratteristiche di forza di occupazione militare fuori da un mandato delle Nazioni Unite o di altri organismi sovranazionali. Siamo in una situazione che sul piano della gestione delle relazioni internazionali, delle valutazioni geopolitiche, del diritto internazionale, della tradizione e della vocazione che hanno ispirato tutte le nostre partecipazioni a missioni militari all'estero non ha precedenti e configura una responsabilità politica dell'Esecutivo che in sede parlamentare va analizzata a fondo e con assoluta trasparenza portata all'attenzione dei cittadini di questo Paese, dei familiari delle vittime, di chi opera in situazioni di crisi, di chi ogni giorno, militare o civile, rischia la vita per essersi impegnato in missioni umanitarie. L'attentato di Nassiriya segna il fallimento della attuale «formula italiana» nella gestione dei contingenti

militari di pacificazione, strategia nata dall'esperienza dei nostri militari in Libano, Somalia, Mozambico, Albania, Kosovo, Bosnia e Macedonia. In Libano per un verso il fatto che i militari italiani furono capaci di stabilire rapporti solidi con la popolazione locale, soprattutto con i Palestinesi e gli Sciiti libanesi, per altro la tradizionale politica filoaraba dei nostri Esecutivi riuscirono ad evitare la perdita di vite umane (una sola vittima) in una situazione che invece vedeva i contingenti francesi e statunitensi costante bersaglio di attentati terroristici. Tutta questa vicenda mostra insomma quanto sia necessario assumere posizioni prudenti in ambiti in cui esistono avversari armati su vari fronti, frammentati e persino in lotta fra loro; siamo di fronte ad una crisi profonda, con la presenza sul terreno di migliaia di guerriglieri che usufruiscono di consistenti appoggi sul territorio, di flussi di armi e nuovo personale che giunge senza sosta dalle tutt'altro che impermeabili frontiere irachene, e dunque le abituali risorse della pacificazione risultano assolutamente inadeguate. Ancora, sono moltissimi gli interrogativi ed i punti da chiarire intorno alla dinamica dell'attentato, a quanto si poteva fare per limitarne i danni, e a quanto si dovrebbe fare per prevenire nuove stragi. Sono tantissimi i punti oscuri che riguardano la scelta dell'ubicazione del comando nel centro della città, i motivi per cui i continui e ripetuti allarmi del Sismi sulla possibilità di attentati nei confronti degli italiani non abbiano portato a decisioni conseguenti sul piano della sicurezza, come ad esempio lo spostamento dell'ingresso della base che avrebbe consentito di piazzare barriere ad una distanza maggiore dalla palazzina sede del comando, oppure perché non sia stato stabilito un livello doppio o tri-

plo di protezione, oppure ancora quali siano le reali regole di ingaggio e le consegne dei nostri militari; sono ancora tanti, troppi gli interrogativi che i nostri cittadini, i familiari delle vittime e di chi è ancora tuttora impegnato nella missione Antica Babilonia si pongono avendo diritto ad una risposta.

Di qui la necessità di una Commissione parlamentare d'inchiesta che abbia il compito di analizzare e mettere a fuoco tutte le eventuali responsabilità di ordine politico e militare su ciò che poteva e doveva essere attuato per prevenire l'attentato, per limitarne gli effetti, per evitare nuove stragi.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Istituzione della Commissione di inchiesta)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sulle cause dell'attacco terroristico subito dal contingente italiano di stanza in Iraq, nella città di Nassiriya, nonché sulle eventuali responsabilità nella prevenzione e nella possibile limitazione degli effetti dello stesso attentato e sulle condizioni di sicurezza previste a protezione del contingente.

## Art. 2.

*(Composizione, compiti e durata della Commissione)*

1. La Commissione è composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla data della nomina dei suoi componenti, convocano la

Commissione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della Commissione.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari, che, con il Presidente, formano l'Ufficio di Presidenza.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il componente con maggiore anzianità parlamentare e, tra deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, il senatore più anziano di età.

6. La Commissione ha il compito di effettuare le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagare sulle cause dell'attacco al contingente italiano di stanza in Iraq e sulle responsabilità nella prevenzione di attacchi terroristici e nella limitazione dei loro effetti, così come sulle condizioni di sicurezza previste a protezione del contingente italiano.

7. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione; il termine può essere prorogato per una sola volta, per non più di sei mesi, dai Presidenti delle Camere, su motivata richiesta della Commissione stessa.

8. La Commissione, entro trenta giorni dalla conclusione dei propri lavori, dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione finale, presentandola al Parlamento, riferendo sulla propria attività e formulando osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, nonché avanzando proposte e soluzioni operative per l'accertamento delle cause e delle responsabilità di cui all'articolo 1.

## Art. 3.

*(Poteri della Commissione)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso, in qualsiasi grado di giudizio, presso l'Autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copia di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

3. Sono a disposizione della Commissione tutti gli atti e i documenti acquisiti presso enti controllati dallo Stato e organismi ministeriali.

4. Qualora l'Autorità giudiziaria invii alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la secretazione degli atti.

5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

## Art. 4.

*(Obbligo del segreto)*

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto

per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

#### Art. 5.

##### *(Organizzazione dei lavori della Commissione)*

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti, comprese le norme per l'acquisizione di atti e le testimonianze. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

4. La Commissione può avvalersi della collaborazione e dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.

5. La Commissione può altresì stipulare convenzioni con istituti di ricerca ed enti privati specializzati nella materia.

6. La Commissione può avvalersi anche della collaborazione di esperti, estranei al personale delle Camere, rimettendone la scelta all'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 2, comma 4.

7. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

8. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 6.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.